



CODICE: CAPITOLATOGEN

DATA PRIMA EMISSIONE: 02/11/2006

GRUPPO IRIDE

CAPITOLATO GENERALE

CONTROLLO ED AP-
PROVAZIONE

AMMINISTRATORE
DELEGATO

ATTUAZIONE

DIRETTORE
APPROVVIGIONAMENTI

INDICE

TITOLO I	5
CONDIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto del Capitolato Generale	5
Art. 2 - Norme che regolano gli appalti	6
Art. 3 - Vincoli derivanti dall'offerta	6
Art. 4 - Documenti facenti parte integrante del contratto	6
Art. 5 - Esclusione di compensi per studi, progetti, preventivi	7
Art. 6 - Stipulazione del contratto.	7
Art. 7 - Requisiti per la stipulazione dei contratti - Potere di firma	8
Art. 8 - Garanzie	8
Art. 9 - Facoltà per IRIDE di valersi della garanzia.....	8
Art. 10 - Esonero dalla prestazione della garanzia.....	9
Art. 11 - Domicilio del Contraente.....	9
Art. 12 - Spese a carico del Contraente	9
Art. 13 - Clausole penali per ritardo.....	10
Art. 14 - Verifica dell'esatto adempimento	10
Art. 15 - Variazioni.....	10
Art. 16 - Aumento o diminuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi	12
Art. 17 - Recesso di IRIDE dal contratto.....	12
Art. 18 - Inadempimento del Contraente	12
A) Risoluzione del contratto.....	13
B) Esecuzione d'ufficio.....	13
Art. 19 - Fallimento del Contraente e procedure concorsuali.	14
Art. 20 - Controversie e Foro competente	14
Art. 21 - Tempo del giudizio arbitrale.....	14
Art. 22 - Collegio arbitrale.....	15
TITOLO II	16
CONDIZIONI PARTICOLARI PER GLI APPALTI DI LAVORI E DI SERVIZI, NONCHE' PER I CONTRATTI DI FORNITURA CHE COMPORTANO ANCHE LAVORI DI POSA IN OPERA E DI INSTALLAZIONE	16
Art. 23 - Ambito di applicazione del Titolo II	16
Art. 24 - Documenti facenti parte integrante del contratto di appalto.....	16

Art. 25 - Criteri per la determinazione del corrispettivo.....	16
Art. 26 - Assicurazioni da stipularsi dall'Appaltatore	17
Art. 27 - Subappalto	18
Art. 28 - Responsabile dell'Appalto e Direzione lavori.....	19
Art. 29 - Rappresentanza dell'Appaltatore - Il Direttore del cantiere.....	20
Art. 30 - Soggezioni dell'Appaltatore	21
Art. 31 - Trattamento e tutela del personale	21
Art. 32 - Sicurezza del personale	22
Art. 33 - Consegna dei lavori.....	24
Art. 34 - Osservazioni dell'Appaltatore in merito alla consegna.....	25
Art. 35 - Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni	25
Art. 36 - Clausole risolutive espresse	26
Art. 37 - Rilascio del cantiere in caso di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio	26
Art. 38 - Disciplina del personale dell'Appaltatore	26
Art. 39 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore	27
Art. 40 - Durata giornaliera dei lavori.....	28
Art. 41 - Osservanza delle norme contrattuali e delle regole dell'arte	28
Art. 42 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.....	28
Art. 43 - Materiali e mezzi d'opera forniti da IRIDE.....	29
Art. 44 - Fornitura di materiali.....	29
Art. 45 - Cambiamento dei luoghi di provenienza dei materiali	29
Art. 46 - Difetti di costruzione	30
Art. 47 - Danni per causa di forza maggiore.....	30
Art. 48 - Norme per la misurazione dei lavori	30
Art. 49 - Esecuzione dei lavori presso impianti in esercizio.....	31
Art. 50 - Danni dei quali l'Appaltatore deve rispondere	31
Art. 51 - Riserve	32
Art. 52 - Tempo utile per l'ultimazione dell'appalto	33
Art. 53 - Sospensione dei lavori.....	33
Art. 54 - Proroghe.....	34
Art. 55 - Premi di incentivazione.....	35
Art. 56 - Prezzi contrattuali	35
Art. 57 - Revisione dei prezzi	35
Art. 58 - Anticipazione	35
Art. 59 - Modalità di pagamento degli acconti	36
Art. 60 - Restituzione delle ritenute	36
Art. 61 - Pagamento a saldo.....	37
Art. 62 - Collaudo	37

Art. 63 - Inizio e compimento del collaudo.....	38
Art. 64 - Collaudo provvisorio e definitivo	38
Art. 65 - Collaudo parziale e totale	38
Art. 66 - Obblighi dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo.....	39
Art. 67 - Obbligo di custodia e manutenzione.....	39
Art. 68 - Opere non collaudabili	39
Art. 69 - Responsabilità dell'Appaltatore dopo il collaudo.....	40
Art. 70 - Proprietà degli oggetti trovati	40
Art. 71 - Materiali provenienti da scavi o demolizioni.....	40
<i>TITOLO III.....</i>	<i>41</i>
<i>CONDIZIONI PARTICOLARI PER I CONTRATTI DI PURA FORNITURA.....</i>	<i>41</i>
Art. 72 - Ambito di applicazione del Titolo III	41
Art. 73 - Obbligazioni del fornitore	41
Art. 74 - Modalità di fatturazione e pagamento.....	42
Art. 75 - Denuncia dei vizi dei beni	42
Art. 76 - Cessazione della garanzia.....	42
Art. 77 - Consegna di materiali non conformi e collaudo.....	43
Art. 78 - Prezzi contrattuali	43

TITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Capitolato Generale

Il presente Capitolato Generale detta le norme che disciplinano i contratti che IRIDE S.p.A. (di seguito denominata IRIDE) e le Società controllate o collegate, stipulano con le persone fisiche o giuridiche e ogni altro soggetto di diritto (di seguito indicati come Contraente o Appaltatore) al fine di far eseguire in appalto lavori o servizi ovvero di acquisire beni mobili.

Conseguentemente, qualora il presente Capitolato venga utilizzato da una Società controllata direttamente o indirettamente da IRIDE S.p.A. o collegata ad IRIDE, il termine “IRIDE” di cui in seguito sarà da leggere sostituito con quello della Società controllata o collegata committente. Parimenti dicasi per analoghi riferimenti inclusi nei Capitolati Speciali d’Appalto.

Il presente Capitolato Generale è così suddiviso:

- *Titolo I* - Condizioni Generali, contenente norme che disciplinano tutti i contratti;
- *Titolo II* - Condizioni particolari per gli appalti di lavori e di servizi nonché per i contratti di fornitura che comportano anche lavori di posa in opera e di installazione;
- *Titolo III* - Condizioni particolari per i contratti di sola fornitura.

Le norme tecniche e quelle che prevedono disposizioni particolari sono contenute nei Capitolati Speciali di pertinenza di ciascun contratto, i quali specificano anche se al singolo contratto sia applicabile il Titolo II ovvero il Titolo III del presente Capitolato Generale. Pertanto, è fatta salva l’introduzione di disposizioni diverse nei singoli Capitolati Speciali d’Appalto o Specifiche Tecniche.

In caso di contrasto fra le disposizioni del Capitolato Generale e quelle del Capitolato Speciale, prevalgono queste ultime.

Art. 2 - Norme che regolano gli appalti

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato Generale e dai Capitolati Speciali, si applicano le disposizioni del codice civile.

Si applicano inoltre le disposizioni di legge nazionali o comunitarie (in quanto recepite nell'ordinamento italiano o comunque applicabili) vincolanti in relazione alla natura, alla tipologia ed all'importo dei contratti.

Il Contraente dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il contratto ad esso assegnato, vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle Autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché le disposizioni dell'Ispettorato del Lavoro, dell'ISPESL, delle ASL, degli Enti previdenziali, dell'Autorità militare, ecc. Si richiamano, in particolare, le norme relative alle interazioni con l'ambiente esterno (tutela delle risorse idriche, inquinamento atmosferico, rifiuti, rumore, sostanze e preparati pericolosi).

Il Contraente è inoltre tenuto a rispettare le norme interne, in particolare quelle di sicurezza, in vigore presso gli impianti di IRIDE, nonché quelle emanate dai Comuni per i lavori da eseguire nelle aree pubbliche.

Art. 3 - Vincoli derivanti dall'offerta

L'imprenditore che ha presentato un'offerta rimane vincolato dalla stessa e non può revocarla per il periodo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito.

L'efficacia del contratto è subordinata alla comunicazione dell'accettazione dell'offerta da parte di IRIDE che si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Art. 4 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Fa parte integrante del contratto:

- a) il presente Capitolato Generale;

- b) il Capitolato Speciale dell'Appalto;
- c) eventuali altri documenti contrattuali (ad esempio l'ordine di acquisto).

Art. 5 - Esclusione di compensi per studi, progetti, preventivi

Nessun compenso o rimborso spese può essere comunque preteso per la elaborazione di studi, calcoli, progetti, illustrazioni, cataloghi e preventivi, salvo che gli stessi costituiscano oggetto dell'obbligazione contrattuale.

Art. 6 - Stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto può avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata.

Il contratto può altresì essere concluso con le modalità di cui agli articoli 1326 e seguenti del codice civile.

Il ricevimento da parte dell'offerente dell'ordine inviato da IRIDE costituisce accettazione dell'offerta.

Qualora l'ordine contenga condizioni aggiuntive o modificative rispetto all'offerta, il contratto è concluso al ricevimento da parte di IRIDE di copia dell'ordine sottoscritto per accettazione.

Qualora l'offerente non provveda agli adempimenti a suo carico per la conclusione del contratto entro i termini stabiliti nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero, in mancanza, entro il termine stabilito con intimazione scritta, IRIDE potrà incamerare la cauzione provvisoria eventualmente prestata anche a mezzo fideiussione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 7 - Requisiti per la stipulazione dei contratti - Potere di firma

Il Contraente interviene alla stipulazione del contratto personalmente o per mezzo di procuratore generale o speciale. Le società commerciali vi intervengono per mezzo delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Art. 8 - Garanzie

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il Contraente deve costituire una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel Capitolato Speciale potrà essere previsto l'obbligo di costituire la predetta fideiussione con diverse modalità e con clausola di pagamento "a prima richiesta" e con rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c..

L'importo della garanzia fideiussoria sarà pari al 10% dell'importo del contratto, salvo diverse disposizioni del Capitolato Speciale. Fa eccezione la fideiussione per gli appalti aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi e di lavori (nei soli settori cosiddetti "speciali"), che dovrà essere equivalente al 15% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Art. 9 - Facoltà per IRIDE di valersi della garanzia

IRIDE ha facoltà di valersi della garanzia per il risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento del contratto, per il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la esecuzione d'ufficio, nonché per il rimborso delle somme che IRIDE avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del contratto, in confronto del credito del Contraente risultante dalla

liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Qualora IRIDE abbia esercitato il diritto di valersi della garanzia durante l'esecuzione del contratto, il Contraente è obbligato a reintegrarla.

Art. 10 - Esonero dalla prestazione della garanzia

IRIDE ha facoltà di non richiedere la prestazione della garanzia per i lavori, le forniture o i servizi da eseguirsi da persone o ditte inserite nei suoi Albi di fiducia o comunque di notoria solidità commerciale.

Art. 11 - Domicilio del Contraente

Il Contraente deve, nei documenti contrattuali, eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del contratto.

Il domicilio è eletto presso una persona o una ditta legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto, possono essere fatte da IRIDE con tutti gli effetti di legge, al domicilio eletto.

Art. 12 - Spese a carico del Contraente

Sono a carico del Contraente tutte le spese del contratto, compresi gli oneri di registrazione e le spese di copia del contratto stesso, degli eventuali disegni e degli altri allegati necessari.

A carico del Contraente sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti durante l'esecuzione del contratto.

Art. 13 - Clausole penali per ritardo

Il Contraente, in caso di inadempienze e/o di ritardo nel compimento delle sue prestazioni, è tenuto a sottostare ad una penale, stabilita nel Capitolato Speciale o nell'ordine.

I Capitolati Speciali e le norme dei singoli contratti prevedono di norma penali da applicarsi per specifiche inadempienze e/o ritardi nel compimento di parti definite delle prestazioni.

IRIDE, nonostante l'applicazione delle penali, conserva la facoltà di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni cagionati dal ritardo.

La penale verrà applicata da IRIDE con semplice comunicazione scritta al Contraente ed il relativo importo verrà dedotto dall'importo dei compensi ad esso spettanti, anche durante il corso del contratto.

Se l'importo delle penali è superiore all'ammontare dei compensi ancora dovuti, IRIDE, per il recupero del suo credito residuo, potrà avvalersi delle garanzie e, in caso di insufficienza, di ogni altro mezzo.

Art. 14 - Verifica dell'esatto adempimento

Nel corso dell'esecuzione del contratto IRIDE ha diritto di svolgere tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie per controllare che la prestazione del Contraente venga esattamente eseguita.

Art. 15 - Variazioni

E' vietato al Contraente introdurre, di propria iniziativa, variazioni o addizioni alle previsioni contrattuali.

Il Contraente ha tuttavia l'obbligo di eseguire, nei limiti stabiliti dall'articolo successivo, tutte le variazioni imposte da IRIDE ai sensi di legge purché non mutino essenzialmente la natura delle prestazioni comprese nel contratto. Gli ordini di variazione sono dati con comunicazione scritta di IRIDE.

Qualora le variazioni comportino, nelle quantità delle diverse tipologie dei lavori previste nel contratto, delle forniture o dei servizi, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico per il Contraente, il medesimo avrà diritto ad un equo compenso, che non potrà superare il quinto dell'importo contrattuale.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Se si debbano eseguire categorie di prestazioni non previste nel contratto o si debbano fornire o impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione dei nuovi prezzi:

- a) ragguagliandoli, se possibile, a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) ovvero, quando sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da prezziari vigenti o, in mancanza, da analisi di mercato.

I suddetti nuovi prezzi, soggetti alla variazione d'asta, sono formulati da IRIDE, in contraddittorio con il Contraente. Se quest'ultimo non accetta i nuovi prezzi, IRIDE ha diritto di ingiungergli l'esecuzione dei lavori o dei servizi o la fornitura dei materiali sulla base dei detti prezzi, che saranno intanto ammessi nella contabilità, ma il Contraente potrà, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ingiunzione, chiedere che si proceda alla risoluzione della controversia in conformità ai patti contrattuali. Decorso tale termine senza che il Contraente abbia presentato reclamo, i detti prezzi si intendono da lui definitivamente accettati.

Il Contraente non potrà pretendere compensi speciali o richiedere indennità per le variazioni ordinate da IRIDE ai sensi del presente articolo.

Il Contraente è obbligato ad integrare la garanzia entro 20 giorni dalla sottoscrizione della perizia e/o ordinazione quando l'importo del contratto subisca variazioni.

Art. 16 - Aumento o diminuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi

IRIDE, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare, alle stesse condizioni contrattuali, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che il Contraente possa richiedere alcuna indennità.

Oltre tale limite, il Contraente può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, valutate ai prezzi contrattuali.

Le modifiche del contratto risulteranno da apposito atto aggiuntivo che il Contraente è tenuto a sottoscrivere.

Art. 17 - Recesso di IRIDE dal contratto

IRIDE ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento. In questo caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al solo pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo (calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che è servito di base al contratto, tenuto conto del ribasso o dell'aumento d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite) dell'importo delle prestazioni non eseguite. IRIDE può utilizzare i materiali esistenti nel luogo in cui si svolge l'attività, ove li ritenga utilizzabili, pagandone il valore al Contraente.

Il recesso si verifica automaticamente nel momento in cui perviene al domicilio del Contraente la lettera raccomandata con la quale IRIDE esprime la propria volontà di recedere dal contratto.

Art. 18 - Inadempimento del Contraente

Fatto salvo il ricorso alla disciplina sulla risoluzione del contratto prevista dalla normativa sugli appalti pubblici, in caso di inadempimento del contratto, IRIDE potrà valutare di risolvere il contratto o disporre l'esecuzione d'ufficio secondo le modalità di seguito indicate.

A) Risoluzione del contratto

IRIDE può dichiarare la risoluzione del contratto qualora l'Appaltatore si renda responsabile di frode o di grave negligenza nei confronti di IRIDE o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto.

La risoluzione del contratto potrà altresì essere dichiarata qualora nel corso dello stesso venissero a mancare i requisiti di affidamento previsti dalla normativa sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, IRIDE comunicherà per iscritto al Contraente le inadempienze riscontrate, ingiungendogli di adeguarsi, entro un congruo termine, alle prescrizioni impartite per la corretta esecuzione del contratto .

Alla scadenza del termine, si procederà ad una constatazione, a cui il Contraente potrà partecipare, delle attività effettuate per l'adeguamento alle suddette prescrizioni. Qualora, a giudizio di IRIDE, tali attività non fossero sufficienti, verrà comunicata al Contraente, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione per sua colpa del contratto, il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi di contratto, ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti a IRIDE dalla stipulazione di un nuovo contratto o comunque dalla necessità di procurarsi in altro modo le prestazioni oggetto di contratto.

B) Esecuzione d'ufficio

IRIDE può far eseguire il contratto del tutto o in parte da altre imprese o da proprio personale in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero quando, per negligenza del Contraente, il progresso delle prestazioni non fosse tale da assicurarne, ad esclusivo giudizio di IRIDE stessa, il compimento nei termini stabiliti.

In tal caso verrà comunicata al Contraente una ingiunzione ad adeguarsi alle prescrizioni in un congruo termine e si procederà ad una constatazione con le modalità di cui all'articolo precedente.

Verificata l'inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio sarà effettuata a maggiori spese del Contraente, fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 19 - Fallimento del Contraente e procedure concorsuali.

Il contratto è risolto dalla data della dichiarazione di fallimento del Contraente.

IRIDE ha facoltà di comunicare per iscritto la risoluzione del contratto qualora il Contraente sia ammesso ad una procedura di amministrazione controllata o straordinaria ovvero chieda di essere ammesso ad un concordato extrafallimentare o preventivo.

Art. 20 - Controversie e Foro competente

Per tutte le controversie per le quali non sia stata possibile una soluzione in sede di conciliazione, Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Società committente appartenente al Gruppo IRIDE.

Qualora nel Capitolato Speciale sia previsto il ricorso al Giudizio arbitrale e non siano specificate diverse modalità, si procede secondo le norme seguenti, ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile.

Art. 21 - Tempo del giudizio arbitrale

Per tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo il collaudo o comunque dopo la conclusione dell'esecuzione della prestazione.

La domanda può essere proposta ed il giudizio aver luogo durante l'esecuzione del contratto:

- a) per le controversie relativamente alle quali le parti sono d'accordo a non differire la soluzione;
- b) nei casi in cui non sia stato possibile portare a buon fine un accordo bonario ai sensi di legge e quindi ogni qual volta in cui l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Sull'esistenza dei presupposti di cui sopra decide il Collegio arbitrale.

Art. 22 - Collegio arbitrale

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo, il terzo membro è nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la sede legale della Società committente.

Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti superiore a due, la designazione dei tre arbitri, in difetto di accordo tra le parti entro trenta giorni dalla prima notifica, compete al Presidente del Tribunale come sopra determinato.

Il Collegio arbitrale ha sede nella città in cui si trova la sede legale della Società committente.

TITOLO II

CONDIZIONI PARTICOLARI PER GLI APPALTI DI LAVORI E DI SERVIZI, NONCHE' PER I CONTRATTI DI FORNITURA CHE COMPORTANO ANCHE LAVORI DI POSA IN OPERA E DI INSTALLAZIONE

Art. 23 - Ambito di applicazione del Titolo II

Le norme contenute nel presente Titolo disciplinano in particolare gli appalti di lavori di servizi ed a contratti misti con prevalenza della componente di lavori e di installazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia vincolanti per IRIDE (D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e D.P.R. n. 554/1998 nelle parti ancora in vigore).

Art. 24 - Documenti facenti parte integrante del contratto di appalto

Ad integrazione dell'art. 4, fanno parte integrante del contratto:

- a) i progetti delle opere che devono essere eseguite;
- b) l'eventuale prezzario/elenco descrittivo delle voci relative alle categorie di lavori, con la corrispondente lista delle categorie ed i relativi prezzi unitari;
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto dal d.lgs. 494/94;
- d) il piano operativo di sicurezza ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, quando previsti dal d. lgs. n.163/2006.

Art. 25 - Criteri per la determinazione del corrispettivo

Per la determinazione del corrispettivo dovuto all'Appaltatore i documenti contrattuali possono adottare, secondo le prescrizioni di legge, uno dei seguenti criteri:

- a) a corpo, quando il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, riferito alla prestazione dell'Appaltatore nel suo complesso, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito a detta prestazione;

- b) a misura, quando la somma prevista nel contratto può variare a seconda della quantità effettiva di lavoro eseguita; il prezzo viene fissato per ogni unità di misura in relazione all'opera finita (corrispettivo a misura in senso stretto) o alle categorie di lavori necessarie per il suo compimento (corrispettivo a prezzi unitari);
- c) a corpo e a misura, quando comprende l'esecuzione di lavori parte a corpo e parte a misura.

Qualora nel Capitolato Speciale sia prevista una quota di lavori di entità e/o valore non quantificabile in via preventiva, la contabilizzazione e il pagamento degli stessi avverrà in economia. In tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere compensi per mano d'opera con qualifica superiore a quella necessaria per la tipologia del lavoro da eseguirsi.

Resta inteso che il pagamento in economia dei lavori, in quanto trattasi esclusivamente di un metodo di contabilizzazione, non incide in alcun modo sull'autonomia, i poteri e le responsabilità dell'appaltatore.

In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguirsi a corpo, a misura e da contabilizzarsi in economia.

Art. 26 - Assicurazioni da stipularsi dall'Appaltatore

Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro l'Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a stipulare assicurazione che tenga indenne IRIDE da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione (qualora tale attività non sia oggetto di obbligazione dell'appaltatore), azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La polizza dovrà prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data prevista per il collaudo.

In caso di subappalto, anche il subappaltatore dovrà stipulare analoga polizza per la responsabilità civile.

Fino alla consegna delle citate polizze, IRIDE sarà legittimata a non procedere alla consegna dei lavori, ferma restando l'invariabilità del termine finale di esecuzione.

Copia integrale delle polizze assicurative dell'Appaltatore e dei subappaltatori dovrà essere consegnata ad IRIDE, insieme a copia delle quietanze di pagamento del premio, prima dell'inizio dei lavori.

In caso di variazioni del contratto IRIDE potrà richiedere modifiche alle condizioni di assicurazioni, ai capitali ed ai massimali, con obbligo per l'Appaltatore di darvi corso.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere dalla Compagnia Assicuratrice la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di IRIDE.

Art. 27 - Subappalto

E' vietato il subappalto senza la preventiva autorizzazione di IRIDE.

E' altresì vietata l'autorizzazione del subappalto a favore di imprese che abbiano concorso alla gara senza ottenere l'aggiudicazione della stessa.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata, previa regolare domanda dell'Appaltatore, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge.

L'autorizzazione al subappalto non apporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane unico responsabile, nei confronti di IRIDE e dei terzi, anche relativamente alle prestazioni subappaltate.

Qualora durante l'esecuzione del contratto o in qualsiasi momento IRIDE accerti che il subappaltatore è inadempiente, lo comunica per iscritto all'Appaltatore il quale dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

La risoluzione del subappalto non dà all'Appaltatore alcun diritto di pretendere da IRIDE indennizzi, risarcimenti di danni e lo spostamento dei termini di ultimazione del contratto.

La cessione in subappalto non autorizzata, oppure attuata in difformità dalla legge, comporta, oltre alla soggezione alle sanzioni previste dalle norme vi-

genti, la facoltà per IRIDE di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto e di applicare all'Appaltatore una penale pari al ventesimo del prezzo contrattuale.

Art. 28 - Responsabile dell'Appalto e Direzione lavori

IRIDE nomina un Responsabile dell'Appalto per le funzioni previste dalla legge o da disposizioni aziendali.

Per ogni appalto è, inoltre, nominata la Direzione Lavori, con il compito di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare l'osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione dei lavori avvenga a regola d'arte ed in conformità al progetto.

Le persone all'uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento ai luoghi in cui si svolgono i lavori al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La presenza del personale di IRIDE, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Avrà pure facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere; nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione

dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori gli opportuni chiarimenti in merito. In caso contrario a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

Art. 29 - Rappresentanza dell'Appaltatore - Il Direttore del cantiere

L'Appaltatore può farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

Nel mandato, che dovrà essere depositato presso IRIDE prima della consegna dei lavori, potrà essere prevista la nomina di un sostituto che, durante le assenze del rappresentante dell'Appaltatore, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

IRIDE, sulla base dei documenti prodotti per attestarne l'idoneità tecnica e morale decide a suo insindacabile giudizio sull'accettabilità del rappresentante dell'Appaltatore e del suo sostituto. IRIDE può inoltre esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante o del sostituto.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato delle persone che lo rappresentano.

In particolare, il Direttore Tecnico di cantiere, che deve essere nominato dall'Appaltatore, è responsabile, a norma di legge, del rispetto del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori deve essere presente un rappresentante dell'Appaltatore, affinché IRIDE possa indirizzargli le necessarie disposizioni, nonché fare riferimento per richieste di chiarimenti in tema di applicazione delle norme di sicurezza.

Il suddetto obbligo di presenza vige anche per i lavori eventualmente effettuati nelle giornate festive e nelle ore notturne.

Art. 30 - Soggezioni dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni che IRIDE emanerà nel corso dei lavori al fine di assicurare che l'oggetto della prestazione sia eseguito a regola d'arte e nei termini previsti dal contratto.

IRIDE potrà richiedere all'Appaltatore di esibire l'elenco nominativo dei dipendenti addetti all'esecuzione del contratto, riservandosi la facoltà di verificare la corrispondenza di tale documento con i libri paga. Il rifiuto di fornire gli elenchi e di consentire le verifiche potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, salve le segnalazioni di legge agli organi competenti. Il Capitolato Speciale potrà prevedere l'obbligo per l'Appaltatore di munire i propri dipendenti di apposito tesserino di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui ciò sia già previsto per legge.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere contenute tutte le indicazioni previste dalla normativa in vigore.

L'Appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico funzionante, durante le ore d'ufficio, così da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte della Direzione Lavori.

All'occorrenza il Capitolato Speciale può prevedere l'obbligo per l'Appaltatore di fornire un recapito funzionante anche durante le ore notturne e festive per la richiesta di interventi urgenti, nonché di allestire una sede operativa nelle vicinanze dei luoghi in cui si devono svolgere i lavori.

Art. 31 - Trattamento e tutela del personale

L'Appaltatore è obbligato, nei confronti del personale dipendente, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore deve inoltre osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore trasmette ad IRIDE la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, qualora detta denuncia sia richiesta dalla natura dei lavori stessi.

L'Appaltatore dovrà trasmettere ogni quattro mesi copia dei versamenti contributivi, assistenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Negli appalti di servizi e di lavori (nei soli settori c.d. "speciali") l'Appaltatore dovrà fornire, prima dell'inizio delle attività, una fidejussione, con le modalità di cui all'art. 8 del presente Capitolato, con scadenza a un anno dal termine dell'appalto, che garantisca, oltre al buon adempimento del contratto, anche il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai suoi dipendenti. L'importo di tale fidejussione, salve diverse indicazioni nei Capitolati Speciali d'Appalto, sarà pari al 15% dell'importo contrattuale.

IRIDE si riserva il diritto di svincolare la fidejussione prima del termine annuale sopraindicato, nel caso in cui, da verifiche effettuate alla scadenza del contratto presso gli enti competenti, l'appaltatore risulti in regola con il pagamento degli oneri retributivi e contributivi.

IRIDE ha comunque il diritto, nel caso venisse a conoscenza del mancato adempimento, da parte dell'Appaltatore, di obblighi retributivi, contributivi o previdenziali, di trattenere cautelativamente i pagamenti dovuti all'Appaltatore.

Art. 32 - Sicurezza del personale

L'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché i lavori si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti, emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne di IRIDE in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore, prima di iniziare i lavori, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e emergenza, elabora e attua le necessarie misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza dell'Appaltatore dovranno inoltre considerare anche le azioni di cooperazione e coordinamento nel caso di presenza di diverse imprese, in particolare al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori.

Conseguentemente l'Appaltatore curerà l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei lavori.

Oltre ai disegni ed ai progetti necessari all'esecuzione dell'opera potranno essere fornite da IRIDE anche circolari ed istruzioni, redatte da proprie strutture interne, in relazione agli obblighi in materia di sicurezza.

Il giudizio e la decisione in riferimento all'idoneità delle misure di sicurezza e delle procedure di lavoro competono esclusivamente all'Appaltatore.

E' vietato all'Appaltatore utilizzare i macchinari e le attrezzature di IRIDE senza espressa autorizzazione di quest'ultima. Qualora l'uso di tali macchinari ed attrezzature venga consentito, l'Appaltatore deve curarne la preventiva verifica, il mantenimento in efficienza ed utilizzarli in conformità alle norme di legge ed alle regole della buona tecnica, rimanendo comunque responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e di quelli di IRIDE e di altre imprese.

Le imprese possono ottenere le informazioni relative agli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, dalle Autorità competenti, quali ad esempio le Aziende Sanitarie Locali e gli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio nei luoghi in cui i lavori devono effettuarsi.

In caso di inosservanza di norme di sicurezza, IRIDE potrà sospendere i lavori fino a quando l'Appaltatore non provveda ad eliminare la situazione pericolosa. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore dell'Appaltatore, né a differimenti o proroghe dei termini contrattuali.

Inoltre le gravi o ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole di buona tecnica, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, sono considerate gravi inadempimenti tali da dar luogo, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, alla risoluzione automatica del contratto e tali da legittimare l'esclusione dell'impresa dalle gare e dalle trattative per l'affidamento di ulteriori appalti.

Art. 33 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori viene effettuata nel giorno fissato da IRIDE e comunicato all'Appaltatore, il quale dovrà trovarsi sul luogo previsto.

La consegna dei lavori formerà oggetto di un apposito verbale sottoscritto dalle parti dalla data del quale decorre il termine utile per il compimento dei lavori, salvo diverse disposizioni del Capitolato Speciale.

Quando l'appalto ha per oggetto lavori edili, l'Appaltatore dovrà eseguire a propria cura e spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Direzione Lavori, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo piani, profili e disegni relativi, provvedendo per tale scopo il personale, gli strumenti e tutti i mezzi d'opera necessari. L'Appaltatore è tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni o arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile.

L'Appaltatore deve anche sostenere le spese relative alla consegna e alla verifica e completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura di IRIDE.

Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si ritengano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e deve ricollocarli quando siano stati tolti.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene comunicata per iscritto l'assegnazione di un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, IRIDE ha diritto di risolvere il contratto, avvalendosi della garanzia fideiussoria, o di procedere all'esecuzione d'ufficio.

Se la consegna non avviene nel termine stabilito per fatto di IRIDE, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, nonché delle altre spese da lui effettivamente sostenute e comunque non superiori alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,50% per la parte di importo fino a 25.000,00 €; 1% per l'eccedenza fino a 250.000,00 € e 0,50% per la parte eccedente 250.000,00 €. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Per i lavori la cui consegna richieda molto tempo il Capitolato Speciale può stabilire che la consegna stessa venga fatta in più parti, mediante successivi verbali provvisori. In tal caso per data di consegna a tutti gli effetti deve intendersi quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, salvo che il Capitolato Speciale disponga altrimenti.

Art. 34 - Osservazioni dell'Appaltatore in merito alla consegna

Qualora durante la consegna dei lavori l'Appaltatore intendesse fare delle riserve, queste dovranno essere formulate, a pena di decadenza, in calce al verbale di consegna e ripetute nel registro di contabilità in occasione della prima sottoscrizione successiva.

Art. 35 - Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni

L'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli vengano comunicati, di norma, per iscritto da IRIDE.

L'Appaltatore non ha diritto ad indennità o a prezzi suppletivi per prestazioni eseguite in assenza di ordini di servizio. Egli può inoltre essere obbligato a procedere alle necessarie demolizioni e conseguenti rifacimenti quando, senza ordine scritto, abbia eseguito un lavoro non previsto o con modalità diverse da

quelle stabilite nel contratto. E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Art. 36 - Clausole risolutive espresse

Costituiscono causa di risoluzione del contratto:

- la mancata consegna di copia della polizza assicurativa di responsabilità civile e delle relative quietanze di cui all'art. 26 del presente Capitolato;
- la mancata consegna dei piani di sicurezza dei lavoratori di competenza dell'Appaltatore;
- la mancata consegna della dichiarazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali nei casi previsti dalla legge.

La risoluzione sarà dichiarata, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, qualora l'Appaltatore, entro il termine che verrà fissato con apposita intimazione scritta da IRIDE, non fornisca i predetti documenti.

Art. 37 - Rilascio del cantiere in caso di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio

Nelle ipotesi di risoluzione del contratto per colpa e di esecuzione d'ufficio previste dal presente Capitolato Generale e dai Capitolati Speciali, l'Appaltatore rilascerà, a semplice richiesta di IRIDE, il cantiere o gli immobili in cui si svolge la sua attività, con rinuncia a qualsiasi azione o eccezione connessa alla loro detenzione qualificata.

Art. 38 - Disciplina del personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e fare osservare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi ed i regolamenti in vigore nonché le disposizioni emanate da IRIDE. Dovrà avvalersi di personale adeguatamente preparato ed in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento degli incarichi assegnati.

La Direzione Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione dei responsabili, assistenti e dipendenti dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

Tale facoltà non esclude o limita in alcun modo le responsabilità gravanti sull'Appaltatore in base ai principi generali.

Art. 39 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore

Salve le eccezioni previste nei Capitolati Speciali, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie per l'allestimento, la gestione, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; le spese di trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla completa esecuzione dell'appalto; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto, e tutte le altre spese in genere relative all'impresa.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, alla salvaguardia delle opere preesistenti e di quelle da lui eseguite, fino al collaudo.

Qualsiasi tassa, ammenda o sanzione proveniente dall'esecuzione del contratto, ivi comprese eventuali penalità richieste dagli Enti proprietari del suolo pubblico, sarà interamente a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore assume la responsabilità dei materiali eventualmente fornitigli da IRIDE. Nessuna responsabilità assume, per contro, la stessa IRIDE circa eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti di materiali o impianti di proprietà dell'Appaltatore in opera o a piè d'opera, neanche se tali inconvenienti o danni potessero essere attribuiti a persone estranee all'impresa.

L'Appaltatore dovrà richiedere a sua cura e spese tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle sue attività, comprese quelle di natura ambientale, salve diverse disposizioni del Capitolato Speciale.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le tasse per l'occupazione di suolo pubblico, gli oneri dovuti per le aree occupate da attrezzature, mezzi d'opera e depositi mobili, nonché per la chiusura temporanea di strade alla viabilità.

Art. 40 - Durata giornaliera dei lavori

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, l'Appaltatore non può far lavorare i propri dipendenti oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro senza la preventiva autorizzazione di IRIDE. Qualora l'autorizzazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Resta salvo il diritto per IRIDE di pretendere, a seconda della natura dell'appalto, che l'Appaltatore svolga i lavori su più turni. In tal caso, si rinvia alla disciplina specifica inclusa nei Capitolati Speciali d'Appalto.

Salva sempre l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, IRIDE, qualora ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale deve uniformarvisi, con facoltà per IRIDE di determinare gli eventuali indennizzi.

Art. 41 - Osservanza delle norme contrattuali e delle regole dell'arte

L'Appaltatore deve eseguire il contratto osservando le norme contrattuali, gli ordini di servizio e le regole dell'arte.

Art. 42 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte di IRIDE.

IRIDE può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'Appaltatore deve rimuoverli e sostituirli a sue spese.

L'Appaltatore non ha diritto all'aumento dei prezzi qualora di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte.

IRIDE può disporre le prove o i collaudi che ritenga necessari per stabilire l'idoneità dei materiali. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 43 - Materiali e mezzi d'opera forniti da IRIDE

IRIDE può riservarsi la fornitura totale o parziale di materiali o mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dell'appalto, con il vincolo per l'Appaltatore di adoperarli. In tal caso l'Appaltatore si impegna a controllare all'atto del ricevimento la rispondenza delle quantità ed il buono stato.

Art. 44 - Fornitura di materiali

Nel prezzo dell'appalto sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla fornitura dei materiali.

Art. 45 - Cambiamento dei luoghi di provenienza dei materiali

Qualora il Capitolato Speciale preveda i luoghi di provenienza dei materiali e sia necessario o convenga variare detti luoghi, l'Appaltatore non potrà rifiutare il cambiamento ordinato per iscritto da IRIDE. Parimenti, l'Appaltatore potrà domandare di variare il luogo di provenienza dei materiali per esigenze sopravvenute, previo accordo in tal senso con IRIDE. Se ciò comporta una variazione dei prezzi, si provvede a norma dell'art. 16 del presente Capitolato.

Art. 46 - Difetti di costruzione

L'Appaltatore è tenuto a demolire e rifare, a sue cura e spese, i lavori eseguiti, che a giudizio di IRIDE, risultino effettuati senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti per qualità, misura o peso. In caso di mancata ottemperanza, IRIDE potrà procedere d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento, a spese dell'Appaltatore.

Art. 47 - Danni per causa di forza maggiore

Sono a carico dell'Appaltatore il perimento o il deterioramento anche per causa di forza maggiore, dell'oggetto della prestazione prima del completamento delle operazioni di collaudo.

Se i materiali sono stati forniti in tutto o in parte da IRIDE, il perimento o deterioramento sono a carico di IRIDE stessa per quanto riguarda i materiali da essa forniti, e per il resto a carico dell'Appaltatore.

Art. 48 - Norme per la misurazione dei lavori

Per tutte le opere compensate a misura le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salve le eccezioni stabilite nei Capitolati Speciali.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare in tempo utile a IRIDE la necessità di procedere in contraddittorio al rilievo dei lavori eseguiti, concordando con la stessa la data delle relative operazioni. Qualora, per omessa o tardiva segnalazione, non fosse più possibile eseguire misure dirette, l'Appaltatore dovrà rimettersi a IRIDE circa la valutazione delle opere non rilevate in contraddittorio.

Art. 49 - Esecuzione dei lavori presso impianti in esercizio

L'Appaltatore non potrà svolgere, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, attività all'interno o su impianti di IRIDE in esercizio, né nelle immediate vicinanze degli impianti stessi.

A lavoro eseguito, l'Appaltatore deve dare comunicazione scritta dell'ultimazione dei lavori e della messa a disposizione dell'impianto.

Nel caso in cui, per esigenze eccezionali di servizio, gli impianti dovessero essere urgentemente rimessi in esercizio, l'Appaltatore dovrà interrompere immediatamente i lavori qualora la loro prosecuzione fosse incompatibile, a giudizio di IRIDE con il funzionamento degli impianti stessi.

Quando i lavori si svolgono in prossimità di linee elettriche o di condutture del gas, dell'acqua o del teleriscaldamento, o di servizi a rete, l'Appaltatore deve porre in opera tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle persone ed alle cose, nonché l'interruzione dei pubblici servizi.

L'Appaltatore è responsabile dei danni subiti da IRIDE o da Società del Gruppo IRIDE, anche in termini di mancata produzione o vendita di energia o di sanzioni irrogata da Autorità a causa dell'inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

Art. 50 - Danni dei quali l'Appaltatore deve rispondere

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le cautele, le precauzioni e gli accorgimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è totalmente ed esclusivamente responsabile dei danni causati a persone e a cose di terzi, di IRIDE e dei dipendenti di quest'ultima sia per fatto doloso o colposo proprio e dei propri dipendenti, o di persone della cui opera egli si avvale, sia per altri eventi posti dalla legge a suo carico.

L'Appaltatore dovrà quindi tenere indenne IRIDE da qualsiasi lagnanza o richiesta di danni che possa essere avanzata da terzi in relazione al contratto,

intervenendo negli eventuali giudizi e sollevando IRIDE da ogni spesa, anche relativa alla difesa legale.

In caso di danni causati dall'Appaltatore o da suoi subappaltatori ad IRIDE o a terzi, IRIDE ha facoltà di trattenere a titolo cautelativo sui pagamenti dovuti un importo pari alla richiesta di risarcimento. Detto importo sarà svincolato soltanto al momento della definizione della pratica di danno da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o della loro Compagnia di assicurazione e potrà essere liquidato al danneggiato che provi il danno riportato.

Art. 51 - Riserve

Qualsiasi richiesta di maggiori compensi, rimborsi ed indennizzi, rispetto ai corrispettivi contrattuali, deve essere iscritta nei documenti contabili nei termini e con le formalità seguenti.

L'Appaltatore dovrà firmare il registro di contabilità entro due giorni da quello in cui gli verrà presentato con eventuale riserva relativamente ai lavori oggetto della contabilità firmata.

Qualora l'Appaltatore firmi con riserva, egli dovrà, nel termine di quindici giorni, esplicitare le proprie riserve scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità, indicando con precisione le cifre dei compensi cui ritiene di avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

L'Appaltatore, nel caso in cui non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nel termine sopra indicati, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve o domande che ad esse si riferiscano.

Le riserve iscritte nel registro di contabilità si considerano prive di efficacia se non vengono confermate all'atto della sottoscrizione del conto finale. Sono inoltre prive di efficacia le riserve diverse per oggetto o per importo da quelle già espresse nel registro di contabilità.

Qualora, per la particolare natura del contratto, non vengano tenuti i registri di contabilità, le riserve devono essere inserite, nei termini di cui al 2° comma,

negli altri documenti contabili presentati per la firma all'Appaltatore ed esplicitate con lettera, che dovrà pervenire ad IRIDE entro quindici giorni.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale entro trenta giorni dalla sua presentazione, esso sarà considerato definitivamente accettato.

Le riserve presentate nei modi e termini sopra indicati saranno prese in esame solo in sede di liquidazione finale dei lavori.

IRIDE potrà tuttavia anticipare, in taluni casi, l'esame delle riserve o di parte di esse, verbalizzando in apposito atto sottoscritto dalle parti, l'avvenuta risoluzione delle riserve stesse.

Art. 52 - Tempo utile per l'ultimazione dell'appalto

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere completate entro i termini stabiliti nel contratto, conteggiati in giorni solari continuativi secondo i principi fissati nel codice civile, a partire dalla data del verbale di consegna o dalla diversa data indicata nel Capitolato Speciale.

L'Appaltatore assume l'impegno di eseguire i lavori nei termini previsti, rinunciando ad eccezioni in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d'opera, all'aumento dei prezzi, a sfavorevoli condizioni meteorologiche.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, l'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggiore tempo impiegato.

Art. 53 - Sospensione dei lavori

Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazioni o di pendenza di giudizio, l'Appaltatore può sospendere di sua iniziativa i lavori.

La sospensione non autorizzata dei lavori costituisce in ogni caso valido motivo di risoluzione del contratto.

Qualora cause di forza maggiore impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, IRIDE, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, IRIDE si riserva la facoltà di sospendere i lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi la metà della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi. In tale ipotesi ed in quella prevista dal comma precedente l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo. Se invece la sospensione di cui al presente comma si prolunga per un periodo di tempo maggiore di quello ivi previsto, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Qualora tale scioglimento non venisse concesso, IRIDE rifonderà all'Appaltatore i maggiori oneri derivanti dal prolungamento oltre i termini suddetti.

In ogni caso, ai fini del calcolo del termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori si terrà conto del periodo di sospensione procrastinando il termine di una quantità di tempo pari al periodo intercorso fra il verbale di sospensione ed il verbale di ripresa.

Detto verbale verrà redatto dalla Direzione Lavori quando, a suo insindacabile giudizio, riterrà cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

Art. 54 - Proroghe

L'Appaltatore, quando per cause a lui non imputabili non sia in grado di completare la sua prestazione nel termine fissato dal contratto, può chiedere, una proroga dei termini contrattuali. Tale proroga dovrà essere obbligatoriamente richiesta non appena si verificano le condizioni che la rendono necessaria e comunque prima della scadenza dei termini contrattuali.

Art. 55 - Premi di incentivazione

Il Capitolato Speciale può prevedere la corresponsione all'Appaltatore di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dell'appalto o per lo svolgimento di parti di lavori in tempi predeterminati ed in particolari condizioni. In ogni caso i premi saranno corrisposti esclusivamente se l'appalto sarà terminato prima della data contrattualmente prevista.

Art. 56 - Prezzi contrattuali

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e comprendono, oltre all'utile dell'Appaltatore, ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria e, in genere, tutto quanto necessario per compiere a regola d'arte le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto.

Art. 57 - Revisione dei prezzi

Negli appalti di lavori disciplinati dal d. lgs. n.163/2006 la revisione dei prezzi, non è ammessa e non si applica l'art. 1664, 1° comma, del codice civile fatta salva l'applicazione dell'art. 133 del D. Lgs n. 163/2006.

Per tutti gli altri appalti disciplinati dal presente titolo la revisione dei prezzi è ammessa alle condizioni di cui all'art. 1664 del codice civile. Tuttavia, il Capitolato Speciale può prevedere diverse norme sull'adeguamento dei prezzi.

Art. 58 - Anticipazione

Qualora disposto nel Capitolato Speciale, IRIDE provvederà ad accreditare un'anticipazione. L'erogazione dell'anticipazione avverrà a condizione che l'Appaltatore presenti una fideiussione bancaria o assicurativa a "prima richiesta" di importo pari a quello dell'anticipazione stessa.

L'anticipazione verrà gradualmente recuperata da IRIDE mediante trattenute, in misura pari alla percentuale concessa, da ogni acconto successivamente elargito e mediante detrazione della rimanenza dal saldo

te elargito e mediante detrazione della rimanenza dal saldo contrattuale. Parallelamente, l'Appaltatore potrà ridurre, previo assenso di IRIDE, la garanzia prestata.

Ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali, l'anticipazione sarà revocata e ad IRIDE spetteranno gli interessi al tasso legale sulle somme anticipate.

Art. 59 - Modalità di pagamento degli acconti

Salvo diverse disposizioni del Capitolato Speciale, il pagamento delle rate di acconto è disposto sulla base di certificati emessi da IRIDE. Ad ogni certificato verrà allegato lo stato di avanzamento dei lavori.

Entro trenta giorni dalla data prevista per la scadenza di ciascun stato di avanzamento lavori, IRIDE provvederà ad emettere il certificato di pagamento,

L'Appaltatore dovrà inoltre firmare il libretto delle misure ed il registro di contabilità entro e non oltre i due giorni successivi alla data della richiesta di firma fatta da IRIDE.

Il pagamento dell'importo relativo ad ogni stato avanzamento lavori avverrà a novanta giorni f.m.d.f.

I tempi di cui sopra sono validi anche negli appalti a corpo, in cui viene calcolata da IRIDE la percentuale di lavoro eseguito da applicare al prezzo a corpo, per definire l'importo della rata di acconto.

I termini per il pagamento degli acconti non si applicano qualora il ritardo sia dovuto a contestazioni fra IRIDE e l'Appaltatore in merito alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 60 - Restituzione delle ritenute

La restituzione all'Appaltatore delle ritenute di cui all'art. 31 del presente Capitolato avviene al momento del pagamento della rata di saldo, a condizione che gli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi abbiano confermato la re-

golarità contributiva ovvero siano trascorsi senza riscontro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 61 - Pagamento a saldo

Successivamente alla redazione del verbale di ultimazione dei lavori appaltati verranno compilati la situazione definitiva ed il conto finale, che dovranno essere firmati dall'Appaltatore entro un mese dalla loro presentazione, e sarà redatto il certificato di pagamento con le modalità previste per gli stati di avanzamento lavori.

Per motivi particolari relativi al tipo ed all'entità dei lavori, detto termine potrà essere modificato; indicazioni in merito saranno riportate nel Capitolato Speciale.

Entro due mesi dalla data del certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione, se l'Appaltatore avrà ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali, si procederà al pagamento, senza interessi, del saldo della liquidazione finale dedotti gli acconti corrisposti.

Sarà quindi disposta la liberazione delle garanzie, a condizione che l'Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi a suo carico, anche di natura accessoria.

Art. 62 - Collaudo

Il collaudo ha per oggetto l'accertamento della conformità della prestazione dell'Appaltatore alle prescrizioni del contratto ed alle regole dell'arte.

Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Nei casi previsti dalla legge il collaudo può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 63 - Inizio e compimento del collaudo

Compite le operazioni di collaudo, entro i termini di legge, il tecnico o i tecnici incaricati formeranno il certificato di collaudo che dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore nel termine fissato nell'atto di comunicazione e comunque entro venti giorni dal ricevimento.

All'atto della firma del certificato di collaudo, l'Appaltatore potrà formulare e giustificare le proprie riserve nel modo stabilito dall'art. 51 del presente Capitolato.

La sottoscrizione del certificato di collaudo senza l'inserimento di riserve o la mancata sottoscrizione comportano la definitiva accettazione, da parte dell'Appaltatore, delle risultanze del collaudo.

Art. 64 - Collaudo provvisorio e definitivo

I Capitolati Speciali possono prevedere che si faccia luogo ad un collaudo provvisorio. In tal caso IRIDE riceverà le opere in consegna dalla data del certificato di collaudo provvisorio e potrà disporne per l'uso. Tuttavia l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione fino al collaudo definitivo.

Il collaudo provvisorio non comporta liberazione della cauzione e lascia impregiudicati i reciproci diritti delle parti.

Art. 65 - Collaudo parziale e totale

Quando l'esecuzione dell'appalto può essere frazionata in più risultati parziali autonomi, distintamente individuabili o utilizzabili, il Capitolato Speciale prevede che vengano eseguiti collaudi parziali.

In tal caso IRIDE potrà prendere in consegna con facoltà d'uso, le parti completate.

Resta immutata la responsabilità dell'Appaltatore, anche dopo l'approvazione dei collaudi parziali, per la corretta esecuzione dell'appalto nel suo complesso, che deve essere verificata con il collaudo totale.

Art. 66 - Obblighi dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo

L'Appaltatore deve, a propria cura e spese, mettere a disposizione di IRIDE la mano d'opera e le attrezzature eventualmente occorrenti per il collaudo.

In difetto, IRIDE provvederà d'ufficio, a spese dell'Appaltatore. Rimane pure a cura ed a carico dell'Appaltatore quanto occorre per ripristinare le parti dell'opera alterate durante il collaudo.

Qualora il collaudatore accerti difetti o manchevolezze tali da rendere necessari lavori di rettifica, riparazione o completamento eseguibili in breve tempo, prescriverà specificatamente all'Appaltatore i lavori da eseguire, assegnandogli un termine per compierli e non rilascerà il certificato di collaudo sino a che essi non saranno stati regolarmente completati. Se l'esecuzione di detti lavori comportasse un ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dell'appalto, le penali verranno applicate, se previste dal Capitolato Speciale, ai sensi del precedente all'art. 13 del presente Capitolato.

Nel caso l'Appaltatore non provvedesse ai lavori di rettifica, riparazione o completamento, IRIDE provvederà d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso, ferma restando l'eventuale applicazione delle penali per il ritardo.

Art. 67 - Obbligo di custodia e manutenzione

Fino all'ultimazione del collaudo definitivo, l'Appaltatore è obbligato a provvedere alla manutenzione e custodia gratuite dell'opera.

Art. 68 - Opere non collaudabili

Quando il collaudatore accerti che l'opera dell'Appaltatore non è collaudabile, ne informerà IRIDE trasmettendo, con il processo verbale, la sua relazione con le proposte dei provvedimenti da prendersi.

Art. 69 - Responsabilità dell'Appaltatore dopo il collaudo

Anche dopo il collaudo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'oggetto della prestazione dedotta nel contratto, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Quando l'Appaltatore abbia garantito il funzionamento dell'opera eseguita per un certo periodo, indipendentemente dall'esito favorevole del collaudo, non sarà liberato fino allo scadere del termine di garanzia.

Art. 70 - Proprietà degli oggetti trovati

Fatti salvi i diritti dello Stato, di altri enti pubblici e di privati, saranno considerati di proprietà di IRIDE tutti gli oggetti di valore o di interesse scientifico, storico, archeologico ed artistico rinvenuti durante l'esecuzione del contratto nei luoghi in cui si svolge la prestazione dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà prendere tutte le precauzioni utili ad impedire la rimozione o il deterioramento di tali oggetti ed avvisare immediatamente la Direzione Lavori, conformandosi poi alle disposizioni che verranno impartite.

Art. 71 - Materiali provenienti da scavi o demolizioni

L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese al trasporto, all'accantonamento ed all'eventuale smaltimento ai sensi di legge dei materiali provenienti da scavi o demolizioni secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale.

TITOLO III

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I CONTRATTI DI PURA FORNITURA

Art. 72 - Ambito di applicazione del Titolo III

Le disposizioni del presente Titolo III, si applicano a tutti i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni o di altri diritti (qui di seguito in genere definiti "beni"), alla locazione finanziaria, alla locazione, all'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, alla somministrazione di beni.

Art. 73 - Obbligazioni del fornitore

Il Fornitore è obbligato a consegnare i beni secondo i tempi e le modalità che verranno specificate più dettagliatamente nel Capitolato Speciale e/o nell'Ordine di Acquisto.

Nel caso in cui i beni debbano essere trasportati da un luogo ad un altro, il Fornitore si libererà dall'obbligo della consegna soltanto dopo che avrà rimeso i beni ad IRIDE, anche tramite un trasportatore da esso incaricato. In caso di trasporto di merci su strada, l'ammontare del risarcimento per la perdita o l'avarìa sarà commisurato al danno subito da IRIDE, senza la limitazione di cui all'art. 1 della legge 22/8/1985, n. 450.

I beni dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia antinfortunistica e sicurezza sul lavoro ed a tal fine il Fornitore si impegna ad adeguare costantemente la fornitura alle suddette normative. Pertanto, in caso di violazione, il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni a persone o cose di IRIDE o di terzi. Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere dotate delle relative certificazioni (es. marcature CE e marchio di qualità e sicurezza), nonché essere rispondenti alle norme UNI e CEI di riferimento.

Art. 74 - Modalità di fatturazione e pagamento

Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità e nei tempi specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e/o nell'Ordine di Acquisto.

IRIDE è tenuta a pagare il prezzo secondo i termini e modalità che verranno definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto e/o nell'Ordine di Acquisto. A tal fine il Fornitore dovrà indirizzare le fatture ad IRIDE - nelle quali dovrà riportare il numero dell'ordinazione emessa da IRIDE, l'indicazione della banca d'appoggio ed il relativo numero di c/c per il bonifico. E' onere del Fornitore comunicare successive variazioni.

I pagamenti saranno eseguiti nei termini previsti dall'Ordine di Acquisto.

Condizione necessaria perché IRIDE effettui il pagamento dei beni sarà che gli stessi siano stati collaudati in modo positivo, secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale. Se il contratto avrà ad oggetto consegne plurime, saranno eseguiti tanti collaudi quante saranno le prestazioni, salvo diverso disposto nel Capitolato Speciale.

Art. 75 - Denuncia dei vizi dei beni

I beni acquistati dovranno essere garantiti per il periodo indicato nel Capitolato Speciale e/o nell'Ordine di Acquisto.

Nel caso in cui dovessero risultare difettosi o comunque non dovessero assolvere alle funzioni richieste, sarà obbligo del Fornitore provvedere alla loro sostituzione, a propria cura e spese, nei termini da concordare.

In deroga all'art. 1495 c.c., IRIDE si riserva la facoltà di effettuare il collaudo e di notificare gli eventuali vizi entro 60 giorni dal ricevimento dei materiali.

Art. 76 - Cessazione della garanzia

La garanzia di cui all'art. 9 del presente Capitolato cessa al momento del collaudo dei beni positivamente eseguito. In caso di contratto con consegne plurime, cessa dal momento dell'ultimo collaudo.

Il Capitolato Speciale potrà prevedere per il fornitore l'obbligo di dichiarare che il bene è esente da vizi.

Art. 77 - Consegna di materiali non conformi e collaudo

Allorché il Fornitore dovesse consegnare dei beni non corrispondenti a quelli oggetto del contratto, a disegni o a campioni, fatto salvo quanto previsto per la vendita su campione, IRIDE non ne accetterà la consegna e sarà obbligo del Fornitore provvedere a propria cura e spese al ritiro ed alla sostituzione degli stessi nel più breve tempo possibile.

Qualora i suddetti beni venissero depositati presso IRIDE, ciò non rappresenterà accettazione dei beni da parte di IRIDE e pertanto nessuna responsabilità sarà assunta da IRIDE per tali materiali.

Il termine di consegna previsto nel Capitolato Speciale e/o nell'Ordine di Acquisto è da intendersi perentorio. Pertanto se, scaduto il termine suddetto, i beni non saranno stati consegnati o saranno stati consegnati anche solo in parte, IRIDE potrà risolvere il contratto previa diffida ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di risoluzione, IRIDE affiderà la fornitura ad un soggetto terzo a spese del Fornitore, rimanendo impregiudicato ogni ulteriore diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 78 - Prezzi contrattuali

Salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale, che potrà prevedere apposite clausole revisionali, i prezzi contrattuali devono intendersi fissi ed invariabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Timbro e Firma

DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di aver particolarmente considerato quanto disposto nei seguenti articoli, per i quali esprime specificatamente il suo consenso a norma dell'art. 1341 c.c.: artt. 3, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 51, 52, 53, 63, 65, 73.

Letto, confermato e sottoscritto

.....